



# **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE dell'impianto di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti sito in via Lago di Pusiano, 4 - Schio (VI)**

## **A. OPERAZIONI AUTORIZZATE**

1. è autorizzata l'attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate. In Sezione C, è richiamato lo schema a blocchi relativo al ciclo produttivo e delle attività svolte presso l'impianto.

Per l'impianto di termovalorizzazione nelle Linee 1, 2 e 3 sono possibili le seguenti operazioni:

- 1.1. **[R1]** utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; è inclusa l'operazione di deposito e omogeneizzazione in fossa dei rifiuti conferiti funzionale al carico nel forno;
- 1.2. **[R13]** messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, segnatamente:
  - 1.2.1. stoccaggio per invio a impianti terzi che trattino le frazioni estranee prodotte dal trattamento dei rifiuti, solamente in circostanze eccezionali e limitatamente ai casi di rinvenimento in fossa di rifiuti di frazioni estranee e tecnologicamente non avviabili a termodistruzione, che continueranno a mantenere la classificazione originaria;
  - 1.2.2. stoccaggio di rifiuti derivanti dall'incenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue e da altri processi all'interno dell'impianto.
- 1.3. **[D10]** smaltimento rifiuti mediante incenerimento a terra; è inclusa l'operazione di deposito e omogeneizzazione in fossa dei rifiuti conferiti funzionale al carico nel forno;

- 1.4. **[D15]** deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), segnatamente:
  - 1.4.1. stoccaggio per invio a impianti terzi che trattino le frazioni estranee prodotte dal trattamento dei rifiuti, solamente in circostanze eccezionali e limitatamente ai casi di rinvenimento in fossa di rifiuti di frazioni estranee e tecnologicamente non avviabili a termodistruzione, che continueranno a mantenere la classificazione originaria;
  - 1.4.2. stoccaggio di rifiuti derivanti dall'incenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue e da altri processi all'interno dell'impianto.

Per l'impianto di gestione dei residui da spazzamento stradale sono possibili le seguenti operazioni:

- 1.5. **[R12]** scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11, segnatamente decantazione del rifiuto al fine di eliminare l'acqua presente;
  - 1.6. **[R13]** messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, segnatamente stoccaggio per invio a impianti terzi di recupero del rifiuto da spazzamento stradale trattato in impianto;
  - 1.7. **[D13]** raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, segnatamente decantazione del rifiuto al fine di eliminare l'acqua presente;
  - 1.8. **[D15]** deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), segnatamente stoccaggio per invio a impianti terzi di smaltimento del rifiuto da spazzamento stradale trattato in impianto.
2. Le operazioni individuate ai punti 1.2.1. e 1.4.1 sono consentite in un'apposita area individuata alla posizione n.17 dell'**Allegato A1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
  3. Le operazioni individuate ai punti 1.2.2. e 1.4.2 sono consentite nelle aree appositamente adibite in impianto, posizioni 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 dell'**Allegato A1**. Nella gestione di tali stoccaggi la ditta deve rispettare i quantitativi indicati in Sezione B.

## **B. TIPOLOGIE DI RIFIUTI TRATTABILI E QUANTITATIVI AUTORIZZATI**

4. I rifiuti conferibili e trattabili presso l'impianto sono quelli individuati dai codici EER a sei cifre riportati in **Allegato A2** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Le quantità massime di rifiuti istantaneamente presenti in impianto sono riportate nella seguente tabella:

<i>Operazione Autorizzata</i>	<i>Riferimento in planimetria (Allegato A1)</i>	<i>Rifiuto in ingresso</i>	<i>mc</i>	<i>tonnellate</i>
R1/D10	1*	Fossa L1 + L2 + L3	4.200	1.700
R1/D10	2*-3*	Rifiuti Sanitari	500	20
R13/D15	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	Aree adibite alla gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di incenerimento e da processo di trattamento delle acque	2.400	3.250
R13/D15	16	Area per lo stazionamento di <b>max n. 4 cassoni</b> contenenti rifiuti in attesa di scarico in fossa	2.700	600
R13/D15	17	Frazioni non idonee alla combustione		
R13/D15	18	Aree di travaso utilizzate occasionalmente per stoccaggio di rifiuto urbano in ingresso in attesa di essere caricato su camion per il trasporto alla discarica o all'impianto di appoggio in occasione di fermate tecniche delle linee di incenerimento		
R13/D15	19	Deposito residui da spazzamento stradale	400	640
	Quantitativi massimi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto		<b>10.200</b>	<b>6.210</b>
* i quantitativi di rifiuti presenti in queste aree rientrano nei quantitativi utili al calcolo delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014				

6. In particolare, la gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- 6.1. rifiuti urbani e rifiuti speciali: dopo l'accettazione devono essere avviati allo stoccaggio diretto in fossa (come indicato in **Allegato A1** al presente decreto, posizione 1); non è consentito lo stoccaggio in altre aree dell'impianto, fatto salvo l'utilizzo dell'area individuata per lo stazionamento di cassoni contenenti rifiuti in attesa di scarico (come indicato in **Allegato A1** al presente decreto, posizione 16); durante le fermate tecniche delle linee di incenerimento, potrà essere utilizzata l'apposita area (**Allegato A1**, posizione 18).
  - 6.2. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere depositati nell'area della fossa dedicata (**Allegato A1**, posizione 2), per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sulla tramoggia e, comunque, non oltre 5 giorni, ovvero caricati direttamente sul nastro caricatore afferente alla linea 2 (**Allegato C**, posizione 3);
  - 6.3. rifiuti costituiti da farmaci (opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere depositati nell'area della fossa dedicata (**Allegato A1**, posizione 2), per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sulla tramoggia e, comunque, non oltre 5 giorni, ovvero caricati direttamente sul nastro caricatore afferente alla linea 2 (**Allegato C**, posizione 3);
  - 6.4. rifiuti "non conformi" per tipologia o dimensioni che risultino non processabili: devono essere stoccati provvisoriamente in apposita area dedicata (**Allegato A1**, posizione 17) e successivamente inviati ad opportune operazioni in impianti terzi autorizzati;
  - 6.5. rifiuti da spazzamento stradale: dopo l'accettazione devono essere avviati allo stoccaggio nei letti di decantazione (**Allegato A1**, posizione 20); al termine del processo di decantazione il rifiuto prodotto viene stoccato nella posizione 19 dell'**Allegato A1**.
7. Il carico termico complessivo dell'impianto di termovalorizzazione è di 33,85 Gcal/h e la capacità nominale di trattamento è la seguente:
- 7.1. L 1: 3,00 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3500 kcal/kg, pari a 72 t/giorno;
  - 7.2. L 2: 2,50 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3500 kcal/kg, pari a 60 t/giorno;
  - 7.3. L 3: 4,17 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3500 kcal/kg, pari a 100 t/giorno.

La capacità massima di trattamento annuale, comprensiva di tutte e tre le linee, non potrà comunque superare 123.500 t/anno con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti conferiti pari a 2400 kcal/kg.

8. Nell'impianto di recupero/smaltimento rifiuti da spazzamento stradale potrà essere trattato il solo rifiuto con codice EER 200303. Lo stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento dovranno avvenire esclusivamente nelle aree indicate in **Allegato A1** al presente provvedimento e devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 8.1. quantità massima totale di rifiuti in ingresso all'impianto: inferiore a 40 t/giorno, di cui quantità massima dei rifiuti in ingresso sottoposti ad operazione D13: inferiore a 20 t/giorno;
- 8.2. quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento (operazione D13 + operazione R12): 4.900 t/ anno;
- 8.3. quantitativo massimo di rifiuti trattati stoccabile in impianto: 640 t (pari a 400 m<sup>3</sup>, come indicato nell'area 19 dell'**Allegato A1** al presente provvedimento).

## C. ORGANIZZAZIONE/LAYOUT/FLUSSI

9. La gestione dell'impianto deve essere effettuata come descritto nei seguenti elaborati:
  - 9.1. Gestione delle emissioni in Atmosfera:
    - 9.1.1. Scheda B20: *Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera*, rev. 02, trasmessa con nota prot. n. 4028 del 13/08/2025, acquisita al prot. regionale n. 397458 in pari data;
  - 9.2. Gestione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue civile e industriali e Gestione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento:
    - 9.2.1. Scheda B21: *Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di scarico*, assunta al prot. regionale n. 530827 in data 02/10/2023;
    - 9.2.2. Stato di fatto planimetria generale con reti fognarie (TAV C-A2: Nuovo impianto di depurazione chimico-fisico), assunta ai prot. regionali n. 402854 e 402838 in data 08/08/2024;
  - 9.3. Gestione dei Rifiuti:
    - 9.3.1. Scheda A25: Schema a Blocchi per il termovalorizzatore, impianto di trattamento di rifiuti da spazzamento stradale e depuratore, assunta al prot. regionale n. n. 231948 in data 09/05/2025;
10. Il layout dell'impianto con la realizzazione delle modifiche non sostanziali, comunicate dal Gestore nell'ambito del procedimento di riesame, segnatamente realizzazione del nuovo depuratore delle acque reflue, rifacimento integrale dell'impianto idrico antincendio e installazione di un nuovo gruppo elettrogeno di emergenza, sarà il seguente:
  - 10.1. layout delle aree progettuali del gruppo elettrogeno di emergenza e dei serbatoi di riserva idrica e gruppi di pompaggio dell'impianto idrico antincendio:
    - 10.1.1. Scheda C22: *Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti*, rev. 00, trasmessa con nota prot. n. 4028 del 13/08/2025, acquisita al prot. regionale n. 397458 in pari data;
    - 10.1.2. Scheda C20: *Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera*, rev. 00, trasmessa con nota prot. n. 4028 del 13/08/2025, acquisita al prot. regionale n. 397458 in pari data;

- 10.2. layout delle aree progettuali del nuovo impianto di trattamento acque chimico-fisico:
  - 10.2.1. Stato di progetto planimetria generale con reti fognarie (TAV C-A3: Nuovo impianto di depurazione chimico-fisico), assunta ai prot. regionali n. 402854 e 402838 in data 08/08/2024.

## **D. COSTRUZIONE E AVVIO DELL'ESERCIZIO DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

11. Il Gestore è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori relativi alle diverse sezioni impiantistiche autorizzate come modifiche non sostanziali e il nominativo del Direttore lavori incaricato.
12. L'avvio dell'esercizio delle diverse sezioni impiantistiche autorizzate come modifiche non sostanziali potranno avvenire previo invio, da parte del Gestore, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e all'ARPAV della seguente documentazione:
  - 12.1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  - 12.2. certificato di collaudo delle opere;
  - 12.3. data di avvio dell'esercizio;
  - 12.4. verifica di impatto acustico correlato al funzionamento delle nuove sezioni autorizzate come indicato in Sezione G.
13. Contestualmente alla trasmissione della documentazione indicata al punto 12, il Gestore deve segnalare eventuali necessità di aggiornamento delle prescrizioni attualmente vigenti del succitato decreto.

## **E. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

14. I Punti di Emissione in Atmosfera autorizzati sono di seguito descritti e sono individuati nella planimetria di cui alla precedente Sezione C, aventi le seguenti caratteristiche:

<i>Identificazione Punto di Emissione</i>	<i>Altezza dal Suolo (m)</i>	<i>Sezione di uscita (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Portata (Nm<sup>3</sup>/h)</i>	<i>Fasi e dispositivi tecnici di provenienza</i>	<i>Sistema di trattamento</i>
C1 *	40	2	50.000	Linea 1 e Linea 2	Elettrofiltro / Filtro a maniche / DeNOx
C3	40	1,63	43.000	Linea 3	Elettrofiltro / Filtro a maniche / DeNOx
C4	10	0,636	9.600	Caldaia metano di supporto/backup TLR	//
C5	10	0,636	9.600	Caldaia metano di supporto/backup TLR	//
C6 - attuale	7	0,00785		Gruppo Elettrogeno	//
C6 - nuovo **	4,5	0,237		Gruppo Elettrogeno	//

\* Il camino indicato con la sigla C1 ospita le due canne delle Linee 1 e 2.

\*\* dati da progetto preliminare da confermare/aggiornare in sede di dichiarazione fine lavori.

### **Prescrizioni per Camini C1 e C3**

15. I camini devono essere dotati di fori posizionati in modo idoneo a consentire la misurazione ed il prelievo in discontinuo degli inquinanti emessi, in particolare:

15.1. ogni camino (C1 e C3) è dotato di fori di prelievo in quota;

15.2. ogni linea (linee 1, 2, e 3) è dotata di fori di prelievo lungo il condotto di convogliamento delle emissioni, in un tratto a monte del camino.

Le sezioni di prelievo devono essere conformi alle norme UNI e la piattaforma per il campionamento in quota deve avere un'area di lavoro adeguata che consenta un agevole accesso al camino in condizioni di sicurezza degli addetti al controllo.

16. Le emissioni in atmosfera della Linea 1 e della Linea 2 (afferenti al Camino C1) e della Linea 3 (afferenti al Camino C3) non dovranno superare i valori limite di emissione previsti dall'**Allegato A3** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. I valori limite di emissione, ivi previsti, si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, come da prescrizione n. 34.

17. Le caratteristiche, il posizionamento, il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura e il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla norma UNI EN

15259, come previsto al paragrafo 3.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006 "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni". Il gestore dovrà:

- 17.1. seguire il test di omogeneità di cui al paragrafo 8.3 della EN 15259. Tale documentazione deve essere redatta da un laboratorio qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  - 17.2. garantire l'accessibilità ai punti di misura per lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI EN 15259.
18. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, di taratura della strumentazione, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dalla lettera C dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV, per quanto non previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., e altresì specificati nel PMC di cui alla Sezione I.
  19. Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 237-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in accordo con le BAT n. 3 e 4 della Decisione UE n. 2019/2010, devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di: CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, polveri totali, TVOC, HCl, HF, NH<sub>3</sub>, tenore volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica.
  20. In accordo con la BAT n. 4, n. 30 e n. 31 della Decisione UE n. 2019/2010 le linee di incenerimento dovranno essere dotate di un sistema di campionamento a lungo termine per PCDD/F, PCB-DL e Hg da sottoporre a monitoraggio con cadenza semestrale per ciascuna linea per un periodo di campionamento compreso tra 2 e 4 settimane.
  21. il Gestore è tenuto a sostituire lo strumento per il monitoraggio del Hg (unico per tutte tre le linee) entro 12 mesi a partire dalla data di questo provvedimento; entro i successivi 4 anni di verifica delle emissioni convogliate in atmosfera per questo inquinante con il nuovo strumento, potrà essere rivaluta da parte dell'autorità competente la modalità di applicazione della BAT n. 31 della Decisione UE n. 2019/2010 in termini di VLE e di periodo di calcolo della media.
  22. ARPAV potrà richiedere al gestore di sigillare e consegnare all'Agenzia stessa, uno o più campioni prelevati con il sistema di campionamento a lungo termine di cui al punto 20; l'Agenzia concorderà con il gestore la durata del campionamento e la data di prelievo e consegna del campione; in tali occasioni il gestore non sarà tenuto ad un ulteriore campionamento per il mese di riferimento.
  23. Per ogni linea di incenerimento, ai sensi dell'art. 237-quattordices, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in accordo con la BAT n. 3 della Decisione UE n. 2019/2010 devono, altresì, essere misurate e registrate in continuo le temperature dei gas nel punto indicato nell'**Allegato A4** al presente provvedimento posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.
  24. Ai sensi dell'art. 237-quattordices, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dell'installazione è tenuto a misurare in discontinuo con cadenza almeno quadrimestrale tutti i parametri delle emissioni in atmosfera elencati nella tabella dell'**Allegato A3** al presente provvedimento.

Condizioni anomale di funzionamento, incidenti o inconvenienti.

25. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi del dell'evento, a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV - Dipartimento di Vicenza e Comune di Schio, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, di guasti o arresti ai dispositivi di depurazione e misurazione delle emissioni, nonché di superamenti di uno o più valori limite indicati nell'**Allegato A3** al presente decreto. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell'impianto. La Ditta è tenuta altresì ad avvisare tempestivamente il Gestore della pubblica fognatura di qualunque anomalia o incidente che possa pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione consortile.
26. Nei casi di cui al precedente punto, entro le 48 ore successive all'evento il Gestore è tenuto a fornire a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV- Dipartimento di Vicenza una relazione che in modo sintetico descriva l'evento e quanto adottato per ripristinare le condizioni di normalità. Nel caso in cui l'incidente avvenga di venerdì o in giornata prefestiva la citata relazione dovrà essere prodotta entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo.
27. Ai sensi dell'art. 237-noviesdecies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi di cui al precedente punto 25 il Gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
28. In caso di incendio il Gestore è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie a evitare un eventuale sversamento di inquinanti nelle matrici ambientali (acqua o suolo), nonché a dare tempestiva comunicazione secondo quanto stabilito al punto 25 anche all'Ente gestore della pubblica fognatura. Il Gestore è inoltre tenuto a predisporre e attuare una procedura di emergenza per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di spegnimento, prevedendo l'utilizzo di tutta la capacità di accumulo dell'installazione.
29. In caso di guasto o di temporaneo disservizio dei sistemi di misurazione e registrazione in continuo delle emissioni in atmosfera, comunicato con le modalità previste al punto 25, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti elencati nell'**Allegato A3** del presente atto, la Ditta è tenuta a:
  - 29.1. predisporre entro 48 ore lavorative dall'insorgere dell'anomalia e per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento, un campionamento in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento;
  - 29.2. ripetere il campionamento e la relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
  - 29.3. proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo e sospendere l'alimentazione dei rifiuti al forno in caso di allarme tecnico;
  - 29.4. comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) e alla Regione del Veneto il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento;
  - 29.5. nell'ipotesi in cui il guasto dovesse protrarsi per più di 15 giorni, dovrà essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti alla camera di combustione.

Periodi massimi di superamento dei limiti emissivi in situazioni di non conformità dei dispositivi di depurazione e misurazione

30. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237–octiesdecies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. nei casi di superamento dei valori limite di emissione riportati nel presente atto, il Gestore è obbligato ad interrompere, per la singola linea di incenerimento interessata dall'evento, l'alimentazione di rifiuti al forno corrispondente. Nella linea interessata dal superamento del valore limite di emissione, per nessun motivo, si potrà continuare ad incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive al momento del superamento. Le operazioni di incenerimento potranno riprendere solo dopo l'immediata attivazione delle misure volte a superare la problematica e il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
31. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237–octiesdecies del D.lgs. 152/2006 s.m.i. la durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui alla precedente prescrizione in un anno solare dovrà essere inferiore a 60 ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'installazione che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
32. Ai sensi dell'art. 237–octiesdecies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi di depurazione e di misurazione non dovranno essere superati i limiti di emissione dei parametri CO e TOC previsti nell'**Allegato A3** al presente atto, mentre, per le polveri totali non deve, in nessun caso, essere superato il limite di 150 mg/Nm<sup>3</sup>, espressi come media su 30 minuti.
33. In caso di superamento dei limiti di emissione riportati nell'**Allegato A3** al presente atto dei parametri misurati in discontinuo, la Ditta dovrà effettuare, in aggiunta a quelli previsti nel PMC, tre controlli nell'arco di un mese. Gli esiti dovranno essere comunicati a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza ed ARPAV al fine di poter adottare i provvedimenti da attuare.

Condizioni di esercizio e periodi massimi di tempo per l'avvio e l'arresto

34. Ai sensi dell'art. 237–sexies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il periodo massimo di tempo per l'avvio è di 1,5 ore e per l'arresto di 2,5 ore. Ogni avvio e arresto dovrà essere annotato nell'apposito registro di manutenzione. Il Gestore dovrà comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, con 15 giorni di anticipo, l'arresto dell'impianto di incenerimento per l'esecuzione di attività di manutenzione programmata. Tale comunicazione può essere sostituita con la comunicazione della programmazione annuale delle attività di manutenzione ordinaria.
35. La Ditta è tenuta a garantire che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura deve essere misurata nel punto indicato nell'**Allegato A4** al presente decreto, posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.
36. In conformità all'art. 237–octies, comma 11, del D. Lgs. 152/2006, dev'essere garantita la piena funzionalità del sistema automatico al fine di impedire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
  - 36.1. all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di combustione la temperatura minima prevista (850 °C);

- 36.2. qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima prevista (850 °C);
- 36.3. qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
37. In conformità all'art. 237–octies, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, per ciascuna linea di incenerimento dev'essere garantita la piena funzionalità di almeno un bruciatore ausiliario e del relativo sistema che lo fa entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto della temperatura stabilita dalla prescrizione 35 fino a quando vi è combustione di rifiuto. I bruciatori ausiliari non devono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione del gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

Requisiti tecnici del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera (SME)

38. Il gestore dovrà presentare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza e ARPAV un aggiornamento del Manuale di Gestione dello SME (di seguito M.G.SME) entro il 31/12/2025; tale manuale dovrà essere aggiornato sulla base delle prescrizioni di questo provvedimento e del PMC approvato e redatto in accordo alle indicazioni delle linee guida Ispra "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) - Aggiornamento 2012".
39. Il Gestore dovrà predisporre e aggiornare periodicamente, ogni qualvolta avvengono modifiche al sistema di monitoraggio e al processo produttivo e comunque ogni 5 anni, il Manuale di Gestione dello SME coerente con i documenti di riferimento del SNPA in materia. Il M.G.SME dovrà essere sottoposto a riesame quinquennale da parte del Gestore anche nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale e lasciare traccia documentata di tutte le modifiche nelle premesse.
40. Il Gestore dovrà allegare alle relazioni annuali AIA un report sintetico sui dati e sulle attività poste in essere nel corso dell'anno (rif. Contenuti riportati in calce alla Tabella 6a della Linea Guida SNPA sullo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo);
41. Il Gestore ha l'obbligo di attenersi ai contenuti del M.G.SME presentato e aggiornato all'ultima revisione disponibile.

Verifica della sussistenza della qualifica R1

42. Per tutte e tre le linee d'incenerimento, per il mantenimento dell'operazione R1, la Ditta è tenuta:
- 42.1. a presentare, contestualmente alla relazione tecnica annuale prevista al punto 68.2, una relazione che verifichi la sussistenza dell'efficienza energetica nell'esercizio dell'anno precedente; tale documentazione dovrà essere redatta in conformità al protocollo tecnico trasmesso dalla ditta con nota prot. n. 0173 del 10 gennaio 2018 e su cui ARPAV - Dipartimento di Vicenza ha espresso un giudizio favorevole. Sulla base di quanto presentato si potrà procedere al riesame della presente autorizzazione, volto alla riconferma o meno dei requisiti per il riconoscimento dell'operazione R1;

- 42.2. a garantire che la relazione di cui al precedente punto sia redatta in conformità al documento denominato: “Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of Directive 2008/98/EC on waste” (giugno 2011) e al D.M. 19 maggio 2016, n. 134.
43. La mancata presentazione della relazione su richiamata entro i termini stabiliti dal precedente punto comporta l’automatica sospensione dell’autorizzazione ad effettuare operazione di recupero R1, senza ulteriore comunicazione preventiva da parte della Regione del Veneto.

### **Prescrizioni per Camini C4 e C5**

44. Le emissioni in atmosfera per i camini C4 e C5 individuati in planimetria di cui alla Sezione C, non dovranno superare i valori limite di emissione in atmosfera ai sensi del punto 1.3 della parte III dell’Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/2006 pari a:

Inquinante	Valore limite (riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%)
NO <sub>x</sub>	200 mg/Nmc
Polveri *	5 mg/Nmc
SO <sub>2</sub> *	35 mg/Nmc

*\* il valore limite si considera rispettato ai sensi della nota 4 della 2° tabella del Punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs.n.152/2006, e quindi non è soggetto a monitoraggio*

45. I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN ISO 15259 e 16911.
46. Gli impianti devono essere predisposti per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.

### **Prescrizioni per Camino C6 (Gruppo elettrogeno)**

47. Il gruppo elettrogeno esistente non è da assoggettare ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi, rispettivamente, dell’art. 272, comma 5, e dell’art. 272, comma, 1 del D.Lgs. 152/2006.
48. Per il nuovo gruppo elettrogeno, come da descrizione in Sezione C, avendo una potenza termica nominale complessiva superiore a 1 MW con un limite massimo di funzionamento annuo inferiore a 200 ore, non si applicano valori limite per le emissioni in atmosfera dallo stesso prodotte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 48.1. il gestore dovrà indicare all’Autorità competente, nella relazione annuale di cui al punto 68.2 le ore di funzionamento effettivo del gruppo elettrogeno d’emergenza nel corso dell’anno precedente, con riferimento ai dati che si desumono dal registro di cui al successivo punto;

- 48.2. il gestore deve implementare un sistema di rilevazione delle ore di funzionamento (contatore) del gruppo elettrogeno che consenta di verificare il rispetto dei tempi massimi di 200 ore di utilizzo. I dati così rilevati dovranno essere annotati in un apposito registro (cartaceo o informatico), strutturato secondo quanto previsto dal PMC;
- 48.3. il gestore deve eseguire periodicamente la manutenzione sui gruppi elettrogeni, compresi i serbatoi per lo stoccaggio del carburante, e annotare in un apposito registro (cartaceo o informatico) le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate;
- 48.4. i registri di cui ai precedenti punti dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità preposte al controllo;
- 48.5. i gruppi elettrogeni di emergenza, gli apparati ad essi afferenti e i relativi punti di emissione devono garantire l'accesso in sicurezza alle autorità competenti per il controllo;
- 48.6. la quota del camino che afferisce al gruppo elettrogeno di emergenza deve risultare più alto di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

## F. VALORI LIMITE PER GLI SCARICHI IDRICI

49. i punti di scarico delle acque reflue e delle acque meteoriche prodotte dall'insediamento sono quelli di seguito elencati ed individuati nella planimetria di cui alla precedente Sezione C:

Sigla Scarico	Tipo di acque convogliate	Sistema di trattamento	Per acque meteoriche Superficie relativa (m2)	Corpo recettore
S1	Torri di raffreddamento, acque di 2 <sup>a</sup> pioggia, piazzali non tecnologici	Sedimentazione / Sgrigliatura	7.582	Depuratore comunale
S2	Acque di processo, acque meteoriche di 1 pioggia su piazzali tecnologici	Chimico/fisico	13.670	Depuratore comunale

50. Le acque dell'impianto costituite da acque di processo, acque meteoriche di prima pioggia incidenti su piazzali tecnologici e su piazzali non a stretto uso tecnologico, nonché le acque reflue provenienti dal sito in via Lago di Molveno n. 23 in Comune di Schio, prima del loro recapito all'impianto di depurazione pubblico tramite il punto di scarico S2, dovranno essere tutte pre-trattate nell'impianto chimico fisico interno all'impianto, come da punto di scarico individuato al punto precedente. Tal acque dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in rete fognaria", delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DGR n. 107/2009 e s.m.i., ad eccezione dei seguenti parametri per cui sono fissati i limiti riportati in tabella:

Parametro	Limite (mg/L)
Cloruri	3500
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	300
Solfuri	4
Alluminio	18
Solidi sospesi totali	500
Azoto nitrico	40
Fluoruri	20
Fosforo totale	30
Cloro attivo libero	1
COD	1000
Azoto nitroso	1,5
Solfati	2000
Grassi e oli animali e vegetali	100
Tensioattivi totali	10

51. Le acque afferenti al punto di scarico S1, diverse da quelle indicate al punto precedente e costituite da acque di spurgo dalle torri di raffreddamento, acque di seconda pioggia, ovvero da acque meteoriche precipitate sui piazzali non tecnologici eccedenti i 50 mm e dalle acque precipitate sui piazzali tecnologici eccedenti i 60 mm (che corrispondono, a mero titolo esemplificativo, ad una pioggia della durata di 2-4 h, per un evento di pioggia con tempo di ritorno di 5 anni) possono essere avviate in pubblica fognatura previa separazione dei solidi grossolani (grigliatura/stacciatura) e dei solidi sospesi (sedimentazione). Tali acque dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in rete fognaria", delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle acque, approvato con DGR n. 107/2009 e s.m.i.
52. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idonei punti di prelievo ubicati immediatamente a monte del punto di immissione in fognatura, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 152/2006 s.m.i.
53. Le acque reflue provenienti dal sito in via Lago di Molveno n. 23 - Comune di Schio dovranno essere rese accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente e del Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idoneo punto di prelievo. In tale punto dovrà essere verificata con la frequenza e la modalità prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo le caratteristiche del refluo prodotto dal sito di Via Lago di Molveno.

54. Il gestore deve garantire una regolare manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica.
55. Come previsto dall'art. 29 sexies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e dalla BAT n. 32 della Decisione UE n. 2019/2010, il gestore è tenuto a presentare entro 12 mesi dalla data di questa autorizzazione una proposta di progetto migliorativo relativo alla gestione delle acque di spurgo della torre di raffreddamento, finalizzato al riuso dell'acqua.

## G. RUMORE

56. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, il gestore dovrà rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Schio.
57. Il gestore dovrà assicurare la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire il rispetto dei livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale, del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, comprese quelle di cui alla Sezione D, dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.

## H. GESTIONE DEI RIFIUTI

58. Nelle apposite aree di stoccaggio diverse dalla fossa, deve essere presente un'ideale cartellonistica che consenta l'identificazione chiara e univoca della tipologia di rifiuto stoccata e la natura pericolosità o non pericolosità della stessa. Inoltre, lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido può avvenire solo mediante l'impiego di serbatoi e/o contenitori e in aree munite di idoneo bacino di contenimento.
59. Nella gestione dell'impianto il Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto dal D.lgs 152/2006, con particolare riferimento alla parte IV, Titolo III - bis, anche se non espressamente richiamato nel presente provvedimento e ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - 59.1. sui rifiuti non provenienti da utenze domestiche, codificati con il cosiddetto "codice a specchio", deve essere accertato il carattere di non pericolosità. Da tale verifica sono esclusi i rifiuti sanitari a rischio infettivo;
  - 59.2. i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica e deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quel caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si

manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dal Gestore;

- 59.3. i rifiuti pericolosi costituiti da rifiuti sanitari a rischio infettivo potranno essere inceneriti se privi di altre caratteristiche di pericolo (riferimento: Allegato 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come sostituito dal Regolamento Commissione UE n. 1357/2014). Detti rifiuti non necessitano di un preventivo campionamento prima del loro trattamento in impianto e pertanto delle conseguenti analisi ma, in ogni caso, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti l'assenza, tra i costituenti dei rifiuti stessi, di sostanze pericolose elencate nell'allegato I al d.lgs 152/2006.
  - 59.4. i rifiuti provenienti da attività ospedaliere costituiti da farmaci e da rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere opportunamente confezionati e caricati in tramoggia senza manipolazione diretta. Per manipolazione diretta si intende un'operazione che generi un rischio infettivo per gli operatori;
  - 59.5. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere introdotti direttamente nel forno, senza essere mescolati con altre tipologie di rifiuti prima del riversamento in tramoggia. È ammesso il caricamento contemporaneo alla bocca del forno di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo con altre categorie di rifiuti;
  - 59.6. il Gestore è tenuto ad assicurare che tutti i contenitori di rifiuti pericolosi di natura sanitaria siano contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sui recipienti stessi. Le aree di stoccaggio devono essere dotate di opportuna cartellonistica indicante la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti; in ogni caso il deposito preliminare e/o messa in riserva dei medesimi non deve, di norma, superare i 5 giorni dal ricevimento;
  - 59.7. lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle linee di incenerimento costituiti da ceneri pesanti (scorie), ceneri leggere e altri rifiuti derivanti da processi di incenerimento, nonché, di abbattimento delle emissioni in atmosfera dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e dispersione nell'ambiente. In caso di incidenti o spandimenti fortuiti, che nel corso dell'attività possono verificarsi, è fatto obbligo al Gestore di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
  - 59.8. i contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri;
  - 59.9. durante l'esercizio dell'impianto le scorie, le ceneri ed i fanghi derivanti dall'abbattimento delle emissioni dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, in piazzole impermeabilizzate o in cassoni scarrabili a tenuta; le eventuali acque di dilavamento dovranno essere coltate ed inviate al trattamento presso adeguato impianto di depurazione.
60. Il sistema di rilevazione della radioattività posto nella zona di ingresso dei rifiuti deve garantire la verifica su tutti i rifiuti conferiti in impianto e deve essere mantenuto sempre in piena efficienza e funzionalità. Nei casi in cui detto sistema risultasse irrimediabilmente fuori servizio, a causa di guasti accidentali, per i rifiuti in ingresso il Gestore è tenuto a dotarsi di strumenti portatili di rilevamento e adottare gli opportuni protocolli gestionali, previsti dalla norma di settore, atti ad annullare o comunque ridurre al minimo il rischio.

Rifiuti prodotti dall'attività di incenerimento

61. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 - sexiesdecies del D.lgs 152/2006, sui rifiuti prodotti dall'impianto, preliminarmente al loro avvio a riciclaggio o smaltimento, deve essere effettuata un'opportuna analisi tesa a stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché, il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare l'intera frazione solubile dei metalli pesanti, nonché la verifica dell'eventuale presenza di Diossine, Furani e IPA nelle scorie e nelle ceneri. In particolare, come previsto dalla BAT 14 della Decisione UE n. 2019/2010, le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale (TOC), superiore al 3% in peso, come previsto dalla BAT n. 7 della Decisione UE n. 2019/2010, almeno ogni 3 mesi.
62. Durante l'esercizio dell'installazione le scorie, le ceneri e i rifiuti derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, nelle aree individuate nell'**Allegato A1** al presente provvedimento; dovrà essere posta la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri, in particolare i contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di incenerimento (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri; le eventuali acque di dilavamento delle zone di stoccaggio dovranno essere coltate ed inviate al trattamento presso l'impianto di depurazione. In ottemperanza alla BAT n. 35 della Decisione UE n. 2019/2010 le ceneri pesanti e i residui dal trattamento degli effluenti gassosi dovranno essere movimentati e trattati separatamente.
63. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 - sexiesdecies del D.lgs 152/2006 i residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto, intesi come tali qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, dovranno essere ridotti in quantità e pericolosità al minimo e, laddove tecnicamente possibile, avviate a forme appropriate di riciclaggio e/o recupero.

**I. MONITORAGGIO E CONTROLLO**

64. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve inviare una versione aggiornata del PMC alla luce delle prescrizioni del presente provvedimento; nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato si applica il PMC Rev. 08 del 08/05/2025, subordinatamente al recepimento di quanto indicato nel parere ARPAV prot. n. 57034 del 26.06.2025 e per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
65. Di stabilire che il gestore, per quanto concerne i controlli e i monitoraggi ambientali dell'impianto, dovrà attenersi alle modalità e le frequenze previste nel PMC/PGO.
66. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV ogni eventuale variazione del PMC; ogni variazione al PMC è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Vicenza e di ARPAV.
67. Di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Piano di Gestione Operativa:
  - 67.1. il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e degli interventi agli impianti, dovranno essere eseguiti con le modalità

previste, nonché secondo le metodologie di analisi stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 67.2. le misurazioni e i campionamenti delle diverse emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dovranno essere effettuate nei punti indicati nella planimetria indicate nella Sezione C al presente Allegato;
  - 67.3. tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato;
  - 67.4. in occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque e rumore il gestore deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili, nonché le date fissate per le verifiche e tarature dei sistemi di monitoraggio in continuo.
68. Gli esiti delle analisi previste nel PMC devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e la Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Schio:
- 68.1. entro 60 giorni dalla data di chiusura del semestre interessato, una relazione in cui dovranno essere riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti trattati, dando evidenza del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni autorizzative, nonché, delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto;
  - 68.2. entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione tecnica annuale, prevista dall'art 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto. La relazione deve contenere le informazioni sull'andamento del processo, sulla gestione dell'impianto e sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente provvedimento, i dati relativi al controllo delle emissioni autorizzate, i risultati dei monitoraggi ambientali in conformità al PMC approvato. La relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico e i dati previsti dalla tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo (con indicato SI" nella colonna 'Reporting') saranno restituiti sulla base del modello fornito da ARPAV (reperibile sul sito <http://ippc.arpa.veneto.it/> [...file foglio di calcolo]). Nella relazione deve essere contenuto anche un resoconto sull'esercizio in condizioni di OTNOC dell'installazione, con i contenuti e le modalità previste nel piano di gestione degli OTNOC (Manuale OTNOC Rev. 01 del 08.05.2025) e il relativo parere ARPAV prot. n. 57034 del 26.06.2025;
  - 68.3. entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione non tecnica al fine di garantire la diffusione delle informazioni sul funzionamento dell'impianto.
69. Ai sensi dell'art. 29 - sexies, comma 6, del D.lgs 152/2006, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi dell'art. 29 - decies, comma 11 - bis del medesimo decreto.

70. Il Gestore entro il 31.12.2025 e con successiva cadenza biennale deve trasmettere a Regione, Provincia di Vicenza, Comune, ARPAV e ULSS 7 il modello delle ricadute, come approvato nella Conferenza di Servizi del 01/03/2021 (prot. n. 116198 del 12/03/2021) e con gli approfondimenti chiesti da ARPAV con prot. n. 16727 del 24.02.2025, acquisita a prot.reg. n. 96450 in pari data.

## L. DISPOSIZIONI FINALI

71. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
72. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione, Provincia e ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
73. Il Gestore al momento della cessazione definitiva dell'attività è tenuto a valutare quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006, nonché a inviare tutti i rifiuti presenti in installazione a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e procedere con la dismissione dell'installazione in condizioni di massima sicurezza ai sensi dell'art. 237-octies, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, ripristinando, infine, l'area in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Schio.
74. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti apposti quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.
75. Fatto salvo quanto indicato allo specifico paragrafo della Sezione E, il Gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.
76. il Gestore deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione e nelle disposizioni impartite dai VVF nel documento di rilascio CPI.